



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

c.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

E-Mail: sindaco@comunenughedusn.it

Prot. N. 2387 del 22/07/2022

ORDINANZA N° 14 DEL 22/07/2022

Ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica e sicurezza pubblica. Pulizia, disinfezione e messa in sicurezza degli immobili e misure di impedimento delle soste abituali o permanenti di animali randagi

IL SINDACO

Premesso che nel mese di Luglio 2022, in corrispondenza di alcuni immobili disabitati e fatiscenti, si è presentato un problema igienico sanitario causato dall'infestazione da zecche, oltre che dalla presenza di guano e topi;

Constato che i suddetti immobili risultano essere pericolanti e pertanto rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;

Considerata la necessità di salvaguardare l'incolumità pubblica, oltre che il decoro urbano;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

Visto l'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833, che assegna al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, la competenza per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 "T.U.E.L." e s.m.i.;

Vista la Legge 241/90 e s.m.i.;

ORDINA

Ai proprietari di edifici situati nel centro urbano e a chiunque che a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e allo stanziamento di piccioni o altri animali che possano essere fonte di infestazione di parassiti e degrado urbano, di provvedere, a proprie spese a:

- Mantenere perfettamente pulite da guano piccioni o altri animali morti, le zone sottostanti i fabbricati oltre che i fabbricati stessi nel caso in cui i suddetti animali abbiano la possibilità di introdursi all'interno dell'immobile.
- Effettuare periodiche disinfezioni per limitare la presenza di zecche, e acari, che possano pungere l'uomo.
- Di eseguire, dove necessario, dei lavori di messa in sicurezza dei suddetti immobili.

DISPONE

Il divieto di gettare sul suolo pubblico granaglie e/o scarti, avanzi alimentari e contenitori sporchi di avanzi alimentari;

DEMANDA

Alla Compagnia Barracellare, alla stazione dei Carabinieri di Nughedu San Nicolò. e a tutti i soggetti incaricati della Vigilanza Ambientale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

AVVISA

Che i lavori indicati nella presente ordinanza debbano essere realizzati entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente, decorso tale termine, l'amministrazione provvederà autonomamente ad eseguire i lavori di messa in sicurezza, addebitando i costi ai proprietari degli immobili.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga, affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune e venga trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Nuggedu San Nicolò.

AVVISA

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. In alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione potrà essere presentato ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in reazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. N. 495/1992.

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati alla presente ordinanza comporterà la applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 258/1992 e s.m.i.

Dalla Residenza Municipale, 22/07/2022



Il Sindaco
Michele Carboni